



POLIZIA LOCALE FONTANELLATO



Ufficio Comando

Via A. Costa 17 - 43012 - Fontanellato (PR)

☎ 0521/823222-23 Cell. 329.9056190

Mail: polizialocale@comune.fontanellato.pr.it Pec: polizialocale.fontanellato@legalmail.it

DISCIPLINARE OPERATIVO DI ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA INDOSSABILE E VEICOLARE

(adottato con Determina del Comandante nr. 330 del 27.06.2025)

INDICE

Art. 01 – Oggetto, finalità e normativa di riferimento.

Art. 02 – Base giuridica del trattamento.

Art. 03 – Caratteristiche tecniche del dispositivo.

Art. 04 – Titolare, soggetto attuatore, e incaricati al trattamento dati.

Art. 05 – Modalità di assegnazione dei dispositivi di videosorveglianza indossabile.

Art. 06 – L’Azione di coincidenza.

Art. 07 – Attivazione del dispositivo.

Art. 08 – Informazione all’utenza.

Art. 09 – Visione e conservazione delle riprese realizzate.

Art. 10 - Gestione delle riprese realizzate.

Art. 11 – Disposizioni finali.

Art. 01 – Oggetto, finalità e normativa di riferimento.

Il presente disciplinare tecnico interno ha lo scopo di fornire le prescrizioni minime generali di utilizzo delle c.d. bodycam o telecamere indossabili, con l'indicazione:

- a. Dei soggetti e dei relativi ruoli coinvolti nella procedura, con particolare riguardo:
- b. Delle modalità di assegnazione dei dispositivi
- c. Dei criteri di attivazione delle microcamere con particolare riguardo:
- d. Del processo di trattamento del dato successivo alla sua raccolta
- e. Di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite l'utilizzo di "telecamere indossate sulla divisa" (c.d. "body-cam" o "microcamere") rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 Maggio 2018, n. 51 che in attuazione della Direttiva n. 680/2016 regola il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse da parte sia dell'Autorità Giudiziaria, sia delle forze di polizia, ivi compresa la Polizia Locale.

Il trattamento di dati personali, effettuato tramite il predetto sistema di videoripresa, è finalizzato in modo del tutto conforme alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Fontanellato, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione dei reati nonché alla tutela della sicurezza urbana e la lotta al degrado e alla commissione di illeciti nel territorio Comunale.

Vista la funzionalità del dispositivo si sottolinea anche la sua finalità di strumento a tutela del lavoratore, considerata la possibilità di autonoma attivazione per cristallizzare le situazioni in accadimento all'operatore.

Lo strumento in oggetto non è approntato e pertanto non consente il controllo a distanza del lavoratore.

Art. 02 – Base giuridica del trattamento.

Il trattamento di dati connesso all'impiego di body cam, consiste nella raccolta, gestione, conservazione e cancellazione o comunicazione di riprese audio-video, immagini e dati di luogo e tempo nell'ambito dell'attività istituzionale di Polizia Locale:

La base giuridica del trattamento è valorizzata a norma dell'articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.L. 139/2021, convertito dalla L. 205/2021, dal Regolamento per la disciplina del sistema di Videosorveglianza del Comune di Fontanellato ed alle specifiche norme contenute nel Codice di Procedura Penale e, in particolare, a quanto previsto dagli articoli 191 e 348 c.p.p.

Le operazioni di trattamento successive alla raccolta incompatibili con lo scopo iniziale non sono consentite, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 03 – Caratteristiche tecniche del dispositivo.

I dispositivi di videosorveglianza indossabile e veicolare, in dotazione alla Polizia Locale sono costituiti da nr 7 dispositivi indossabili tipo body cam – "Axon Body 3", con sistema criptato, attivabili esclusivamente dall'operatore cui è assegnata;

Le caratteristiche tecniche del dispositivo adottato sono compiutamente elencate ed esplicate nell'allegato documento tecnico, al quale si rimanda.

In questa sede è sufficiente sottolineare la completa aderenza del dispositivo e dei sistemi collegati all'attuale normativa sulla privacy.

Nel caso in cui l'Ente adotti ulteriori strumenti di diversa marca e modello, parimenti catalogabili quali "body-cam" o "microcamere", fermi restando i principi di attivazione, le prescrizioni informative e le regole comportamentali previsti nella presente, verranno approvate le apposite schede aggiuntive da allegare al presente disciplinare.

Art. 04 - Titolare, soggetto attuatore, e incaricati al trattamento dati.

I dati raccolti mediante dispositivi di videosorveglianza di cui al presente disciplinare operativo, costituiscono trattamento di dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Fontanellato.

Il Comune di Fontanellato nella persona del Sindaco pro-tempore è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo delle microcamere.

Il Comandante del Servizio di Polizia Locale è / DESIGNATO/Soggetto Attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy, NOMINATO/delegato con specifico atto del Titolare del dato.

Gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza indossabile, nei limiti di cui alla vigente normativa e del disciplinare stesso.

Art. 05 – Modalità di assegnazione dei dispositivi di videosorveglianza indossabile.

Ad ogni singolo operatore è stata assegnata, in via continuativa, una body cam personale, modello "Axon Body 3", caratterizzata da codice identificativo seriale individuale ed accesso personalizzato alla piattaforma di gestione denominata "Evidence".

Il dispositivo è identificato ed identificabile tramite numero di serie impresso sullo stesso oltre che dall'indicazione estesa del cognome ed iniziale del nome sul visore di ogni singola camera.

Viene fornito corredato dai relativi accessori (docking station, placca magnetica di ancoraggio, cassetteria varia) e fa parte della dotazione individuale degli assegnatari che saranno ritenuti responsabili dell'eventuale incuria, danneggiamento e/o uso improprio.

Le body cam saranno assegnate di volta in volta dal Responsabile operativo individuato nel Comandante della Polizia Locale e registrate in apposito registro.

I dispositivi di videosorveglianza indossabile devono, obbligatoriamente, essere indossati nel corso dei seguenti servizi:

- Servizi di polizia stradale e infortunistica;
- Calamità naturali;
- Accertamenti anagrafici, commerciali, edilizi ed ambientali;
- Servizi di visibilità sia automontati che appiedati;
- Servizi di vigilanza ai plessi scolastici;
- Servizi di vigilanza alle strutture di proprietà comunale e/o pubblica;
- Servizi di vigilanza mercatale e di scorta funebre;
- Servizi di Ordine Pubblico e/o di Polizia Giudiziaria;

- Scorta in occasione di manifestazioni sportive.

Ad inizio servizio ciascun operatore dovrà indossare il supporto della propria BodyCam, agganciandolo alla divisa attraverso gli attacchi “rapidlock”.

Al termine del proprio turno di servizio ciascun operatore dovrà rimettere nella rispettiva docking station (base di ricarica) la telecamera; in tal modo verranno scaricate le immagini eventualmente registrate dall’operatore e, contestualmente, il dispositivo verrà ricaricato.

Tutti gli assegnatari dei dispositivi tipo body cam dovranno segnalare tempestivamente al Comandante eventuali malfunzionamenti, danneggiamenti o altre criticità rilevate.

Art. 06 – L’Azione di coincidenza.

Al momento del prelievo del dispositivo e prima dell’inizio dell’attività di servizio, l’operatore dovrà attivare la registrazione declinando il proprio nome, il proprio grado ed effettuando una inquadratura del suo viso, indicando “INIZIO SERVIZIO”, per poi disattivare il dispositivo.

Al momento della riconsegna, al termine del servizio l’operatore dovrà ripetere l’operazione di cui sopra, declinando quanto sopra ed indicando “TERMINE SERVIZIO”, per poi disattivare e riporre la microcamera nella slot dedicata.

Art. 07 – Attivazione del dispositivo.

I dispositivi di videosorveglianza tipo body cam sono portati indosso accesi ma con modalità di ripresa disattivata. Le Body Cam in modalità attiva, registrano in locale le immagini inquadrare e/o i suoni percepiti.

L’attivazione, in via generale, deve essere finalizzata alla prevenzione (attivazione deterrente), alla repressione (attivazione probante) o alla cessazione di situazioni di criticità (attivazione risolutiva). L’attivazione della registrazione di un evento dovrà eseguirsi previa valutazione dell’efficacia degli altri strumenti a disposizione degli operanti per la risoluzione dello stesso. La scelta dell’attivazione sarà il risultato del bilanciamento di più fattori in rapporto con la prevedibile evoluzione dell’evento indesiderato finalizzato alla massima limitazione delle conseguenze dello stesso. L’uso preordinato con intento provocatorio o personale dei dispositivi in oggetto non è ammesso.

L’attivazione del dispositivo in modalità “REGISTRAZIONE” è effettuata dall’operatore. La gestione della microcamera da remoto è esclusa e deve generalmente effettuarsi in rispetto delle seguenti regole:

a. **Regola dell’attivazione obbligatoria** - E’ prescritta al verificarsi di accadimenti che configurano una situazione con obbligo giuridico di accertamento di iniziativa e di trasmissione all’A.G. di fatti reati di stampo delittuoso ovvero in casi di eventi che contrastano l’Ordine Pubblico e la Pubblica Sicurezza ed, altresì, durante altri fatti di estrema emergenza generica o di protezione civile. L’attivazione è sempre obbligatoria durante l’accadimento lesivo della sicurezza degli Agenti. L’agente di polizia locale infatti, nell’ambito delle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione, dell’accertamento e della repressione dei reati, è chiamato ad attivare il sistema di registrazione e a mantenerlo attivo in relazione all’evolversi degli scenari in accadimento. L’attivazione è oltremodo obbligatoria in caso di ordine impartito dal Comandante o da suo delegato. L’attivazione è obbligatoria anche al momento del prelievo e della riconsegna, per

l'effettuazione della "azione di coincidenza". Alla attivazione obbligatoria segue la disattivazione obbligatoria, con la cessazione dell'evento causante l'attivazione e, comunque, con la cessazione dell'interazione tra l'operatore e il soggetto o l'oggetto principale delle riprese. Dell'attivazione obbligatoria dovrà darsi atto nella relazione dell'intervento (se dovuta).

b. **Regola dell'attivazione facoltativa** – E' prevista in tutti i casi diversi da sub-a) e connotati dalla autonomia decisionale dell'operatore. L'attivazione facoltativa, al quale segue una disattivazione facoltativa, può essere interrotta da un ordine del Comandante o suo delegato. Nell'ambito dell'attivazione facoltativa particolare importanza riveste l'autonoma registrazione effettuata in tutti i casi di rischio, o pericolo per l'incolumità degli operanti, configurabile anche in caso di percepita sensibile diminuzione della sicurezza degli agenti; se il rischio si concretizzerà in una lesione della sicurezza per gli operanti, l'attivazione, se non ancora effettuata, sarà comunque obbligatoria. L'attivazione facoltativa dovrà essere riferita a fine servizio con debita e sintetica relazione contenente la motivazione della sua effettuazione.

c. **Regola dell'attivazione vietata o disattivazione obbligatoria** – E' prevista in tutti quei casi diversi da sub-a) dove l'interazione dell'operatore coinvolge o coinvolgerebbe minori, persone malate o comunque connotate da fragilità, persone protette dallo stato, luoghi privati o riservati, luoghi di cura, luoghi di culto, ovvero situazioni di intimità e luoghi di espressione politica. In via generale la registrazione è vietata dove configura una potenziale violazione dei diritti di una minoranza ovvero dove la videoripresa possa provocare frizioni e disordini altrimenti gestibili. L'attivazione è altresì vietata all'interno del comando di Polizia Locale, (peraltro anche con strumenti privati), salvo che per operazioni di prova tecnica del funzionamento.

d. **Regola dell'attivazione consigliata** – E' prevista nell'ambito dell'attivazione facoltativa, conformemente alle modalità operative prescritte dal presente disciplinare, in ipotesi di insorgenza di tangibili situazioni di pericolo per persone e/o cose, o di insorgenza di situazioni di criticità che, attenuate o attenuabili (anche nelle relative conseguenze) attraverso la registrazione dell'evento, legittimano l'operazione di riproduzione visiva e auditiva. È oltremodo consigliata l'attivazione al verificarsi di una azione dolosa di interruzione ovvero disturbo e limitazione del servizio in essere. Ricade nel novero delle attivazioni consigliate l'operazione di registrazione durante l'accertamento dello stato dei luoghi in occasione di sinistri stradali con esiti mortali ovvero di estrema gravità. Qualsiasi regola di attivazione, rimane nell'ambito discrezionale dell'operatore, che in ultima analisi, verificherà e valuterà le presenza e la persistenza delle condizioni di sicurezza e di opportunità per l'attivazione indicata.

L'attivazione della body cam deve essere sempre motivata, non rilevando il successivo esito dell'intervento eseguito. L'assenza di motivazione nell'attivazione delle registrazioni rende immotivato il successivo trattamento dei dati.

Il dispositivo, dovrà in via generale essere visibile all'utenza che interagisce con l'operatore, palesata da LED ovvero altri indicatori inequivocabili.

L'attivazione dello strumento deve essere sempre resa preventivamente nota al personale operante in loco.

Art. 08 – Informazione all’utenza.

Sulla parte anteriore della body cam occorre lasciare ben visibile il pittogramma esplicativo e la scritta “Audio & Video”, presenti di default su ogni singolo apparato assegnato;

L’informazione all’utenza riguardo alla registrazione è dovuta al momento dell’avvio, ai soggetti in interazione con l’operatore o obiettivi di esso, attraverso una chiara comunicazione vocale da effettuarsi dopo l’accensione. La comunicazione deve contenere la presente formula: “ATTENZIONE, DA QUESTO MOMENTO È ATTIVA LA REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA DI TUTTI GLI EVENTI RIPRESI DALLA TELECAMERA CHE INDOSSO” ovvero formula a significato equipollente, pronunciata in modo comprensibile con tono di voce adeguatamente alto. Se richiesto dagli interessati dovranno essere loro comunicate le modalità di accesso ai dati e la tempistica di sovrascrittura.

Fermo restando la necessità di informazione dovuta per legge e nei casi regolati dal Codice di Procedura Penale, l’informativa potrà non essere resa se lesiva della sicurezza degli operanti ovvero causa di aumento del rischio operativo. L’informativa potrà non essere resa durante attività di indagini di Polizia Giudiziaria, in flagranza di un reato in essere.

Art. 09 – Gestione delle riprese realizzate.

Al termine del servizio gli operatori assegnatari avranno cura di riporre il proprio dispositivo nella rispettiva docking station: tale procedura consentirà di effettuare il download degli eventuali filmati contenuti nella body cam, provvederà alla rimozione dei dati dalla stessa e, contemporaneamente, ne garantirà la ricarica per il successivo turno di servizio.

Gli operatori che hanno effettuato riprese con tali dispositivi dovranno comunicare al Comandante, con apposita relazione di servizio o, in caso di urgenza, anche telefonicamente, ogni attivazione del sistema di registrazione avvenuta nel corso del proprio turno di lavoro, con indicazione esplicita circa la sussistenza di riprese relative ai fatti. Analoga relazione dovrà essere redatta nel caso di riprese effettuate per errore o per motivi non rientranti nelle finalità del trattamento. In tale ipotesi, il Comandante (o altro operatore incaricato), provvederà all’immediata cancellazione di tali filmati attraverso le specifiche funzionalità del software di gestione.

Il Comandante o suo delegato, potrà operare sui filmati esclusivamente mediante il software di gestione, avendo cura di non creare ulteriori copie dei filmati, salvo che ciò non sia richiesto dall’esigenza di fornire tale copia ad Autorità competenti.

Salvo i casi previsti dall’articolo successivo, il software di gestione provvederà all’automatica cancellazione irreversibile dei filmati, decorsi sette giorni.

Il Comandante avrà facoltà di procedere a controlli a campione, anche a sorpresa, circa il corretto utilizzo e la regolare tenuta delle body cam, in aderenza al presente disciplinare d’uso.

Art. 10 – Visione e conservazione delle riprese realizzate.

Il Comandante o suo delegato, verificherà che i dati raccolti siano relativi a fatti pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità perseguite, valutando la necessità di eventuale conservazione per un tempo superiore in relazione al procedimento avviato.

Ogni operazione di accesso, consegna o estrazione dei dati da parte di soggetti autorizzati, dovrà essere opportunamente tracciata e documentata. In nessun caso possono essere eseguite copie dei filmati, se non richieste dall'Autorità competente.

L'operatore di polizia che effettua le riprese è impossibilitato ad alterare, cancellare e/o duplicare le immagini, debitamente protette da ogni modificazione, alle quali ha accesso in sede di esportazione solo il responsabile incaricato.

Solo ed esclusivamente il Comandante è autorizzato a prendere visione del materiale: una volta verificato che le immagini raccolte riguardino fatti rilevanti, può disporne l'estrazione.

Le immagini, conservate in forma cifrata, devono essere cancellate automaticamente ed irreversibilmente una volta decorso il periodo previsto di una settimana, fatte salve eventuali esigenze di indagine e di accertamento dell'Autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica poi non concretizzatosi, si dovrà provvedere alla cancellazione, lasciando traccia delle attività.

Art. 11 – Disposizioni finali.

Tutto il personale di Polizia Locale interessato viene istruito, a norma dell'articolo 29 Regolamento UE 679/2016 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali raccolti mediante dispositivi di videosorveglianza indossabile, attraverso il presente disciplinare operativo.

A tal fine il presente documento verrà reso noto con le seguenti modalità:

- Formalizzazione di determina dirigenziale sul gestionale dell'Ente;
- Inserimento su Protocollo Gen. dell'Ente;
- Trasmissione su indirizzo personale di posta elettronica di servizio;
- Pubblicazione in apposita sezione "Videosorveglianza Urbana" sul sito web del Comune.

Il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere e disposizioni del presente disciplinare e a rispettare le disposizioni e le procedure qui contenute.

L'utilizzo delle Body Cam deve essere sempre improntato alla cautela operativa e finalizzato al raggiungimento dei compiti di Polizia Locale, trattandosi di uno strumento extra ordinem posto ANCHE a tutela del lavoratore che nelle situazioni di percepita diminuzione della sicurezza degli operanti, dovrà optare o meno per l'attivazione del dispositivo.

È raccomandato un utilizzo mirato del dispositivo: in caso di attivazione facoltativa si sottolinea l'importanza dell'informativa all'utenza presente, per amplificarne la legittimità e il potere deterrente.

È raccomandato, soprattutto in fase di registrazione, il corretto uso del linguaggio, della modulazione del tono di voce e della corretta postura, avendo cura di depurare la ripresa da comunicazioni verbali non pertinenti.

In nessun caso il dispositivo disciplinato, ha o può avere la funzione di controllo a distanza con strumenti tecnologici, dell'attività del lavoratore, in ossequio alle delle norme vigenti a tutela dei diritti dei lavoratori che si intendono integralmente richiamate.

Per ogni fattispecie non espressamente disciplinata dalla presente, in armonia con la normativa vigente, si rimanda alle decisioni del Comandante del Servizio di Polizia Locale.